

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2640/88 recate modalità di applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 45, paragrafo 9 e 47, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che i produttori che desiderino beneficiare dell'aiuto per l'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati, sono tenuti a presentare la prova che, nel corso della campagna precedente, hanno adempiuto gli obblighi eventualmente loro imposti dalle norme sulle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che in alcuni Stati membri la prova è costituita da un attestato che gli organismi competenti vistano entro termini talora incompatibili con i periodi in cui di norma si svolgono le operazioni di arricchimento e che, pertanto, alcuni produttori sono penalizzati in quanto non possono presentare i fascicoli completi della domanda di aiuto entro i termini prescritti;

considerando che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di accedere all'aiuto mediante la costituzione di una cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2640/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 20.

• 2. Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, nel corso della campagna precedente, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3105/88^(*) e (CEE) n. 441/88^(**) della Commissione.

^(*) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

^(**) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

2) È inserito il seguente articolo 4 bis:

• Articolo 4 bis

1. A decorrere dal 1° gennaio della campagna considerata il produttore può chiedere il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto, calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento della gradazione alcolometrica, previa costituzione di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento.

Alla domanda è allegata la parte disponibile della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2. La restante documentazione deve essere presentata entro la fine della campagna.

2. L'organismo d'intervento versa l'anticipo entro i tre mesi successivi al deposito della cauzione.

3. Dopo il controllo di tutta la documentazione da parte dell'autorità competente o del servizio a tal uopo incaricato, e tenuto conto dell'importo da versare, si procede allo svincolo totale, o se del caso, parziale, della cauzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione^(*).

^(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.